

REGIME IMPATRIATI EX ART. 16, D.LGS. 147/2015 – LAVORO DIPENDENTE SVOLTO IN ITALIA IN *SMART WORKING* A FAVORE DI UN DATORE DI LAVORO ESTERO

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 55/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al «regime speciale per i lavoratori impatriati» di cui all'art. 16 del D. Lgs. 147/2015.
- ✓ Detta disposizione, già oggetto di modifiche ad opera dell'art. 5 del D.L. 34/2019, prevede un regime fiscale agevolato di durata quinquennale per quei lavoratori che (i) trasferiscono la residenza fiscale in Italia (ii) non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento (iii) si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni (iv) svolgano l'attività prevalentemente nel territorio italiano.
- ✓ Lo stesso beneficio fiscale si rende applicabile altresì ai cittadini UE o di uno Stato extra UE (con cui vige una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni) i quali (i) siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto «continuativamente» un'attività di lavoro dipendente/autonomo/impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero (ii) abbiano svolto «continuativamente» un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo una laurea o una specializzazione *post lauream*.
- ✓ L'Agenzia sottolinea che la disposizione in esame non richiede che l'attività sia svolta per una impresa italiana di talché l'agevolazione si rende applicabile, nel rispetto di tutti i requisiti di legge, anche a coloro i quali, come nel caso di specie, vengono a svolgere in Italia un'attività di lavoro in modalità *smart working* alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero (o i cui committenti – in caso di lavoro autonomo o di impresa – siano non residenti in Italia).

